



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 DEL 30/09/2025

OGGETTO: PRESA D'ATTO ESONERO DALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2024.

L'anno 2025 il giorno 30 del mese di settembre alle ore 16:00 con il rispetto delle prescritte formalità, si è riunito in seduta pubblica di 1^a convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Consiglieri	Presenti	Assenti.	Consiglieri	Presenti.	Assenti.
FILONI Flavio	Sì		FILONI Donato	Sì	
VINCI Alessandro	Sì		PINCA Maurizio	Sì	
CAPUTO Claudia	Sì		CAMPA Annamaria	Sì	
STELLA Paolo	Sì		NISI Alessandro	Sì	
DE GIORGI Endrio	Sì		ANGELELLI Rita	Sì	
LIQUORI Salvatore	Sì		PAPA Sandra	Sì	
FERROCINO Elisabetta	Sì		GRASSO Cristina		Sì
ARNO' Sara	Sì		MUCI Egidio	Sì	
CRISTALLI Arturo	Sì				

Presenti n. 16 Assenti n. 1

Presiede il Alessandro VINCI - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Partecipa il Segretario Generale Dott. Fabio BOLOGNINO

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Scrutatori:

ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, sulla quale sono stati espressi, ex art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" i relativi pareri e per la quale si registra quanto appresso:

ORIGINALE

Consiglio Comunale del 30/09/2025

Oggetto: PRESA D'ATTO ESONERO DALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2024.

Punto n. 6 dell'Ordine del Giorno - Ore 18:33

Presenti n. 16

Assenti n. 1 (Grasso)

Il Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto e passa la parola all'assessore Dorato che relaziona sull'argomento in oggetto.

Non ci sono interventi ed il Presidente chiede di votare la proposta in oggetto così come presentata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA e fatta propria la proposta del Presidente

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano :

Presenti n. 16

Assenti n. 1 (Grasso)

Favorevoli n. 16

D E L I B E R A

Di approvare la delibera così come presentata

S U C C E S S I V A M E N T E

con separata votazione, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Presenti n. 16

Assenti n. 1 (Grasso)

Favorevoli n. 16

La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente incaricata, con esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale depositato in Segreteria.



CITTA' di GALATONE

Prov. di Lecce

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 41 del 19/09/2025

SETTORE PROPONENTE
2° Settore - Servizi finanziari e
Risorse Umane

SERVIZIO

Istruttore
Dott.ssa Serena Nocco

OGGETTO

PRESA D'ATTO ESONERO DALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
ANNO 2024.

Si attesta che l'istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l'Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell'istruttoria.

Istruttore
Dott.ssa Serena Nocco

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole
per i seguenti motivi

♣ Propone di dichiararla immediatamente eseguibile:

Data 19/09/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOCCO Dott.ssa Serena

**IL RESPONSABILE
DI RAGIONERIA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole
per i seguenti motivi

Data 19/09/2025

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Serena Nocco

TESTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO	PRESA D'ATTO ESONERO DALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2024.
---------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 151 del tuel al comma 8 recita "Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.";

Visto che:

- la legge n. 42/2009 in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Cost., all'art. 2 stabilisce che vengano definiti e individuati *"i principi fondamentali per la redazione, entro un determinato termine, dei bilanci consolidati delle regioni e degli enti locali in modo tale da assicurare le informazioni relative ai servizi esternalizzati"*;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ai sensi dell'art. 11-bis del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'art. 1 del D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e applicabile a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 per gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione nel corso del 2014, è prevista la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato, considerando ai fini dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, in base alle regole stabilite dal principio contabile 4/4, come modificato dal DM 11 agosto 2017;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'art. 1 del D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il bilancio consolidato deve essere approvato entro il 30/09 dell'anno successivo;
- il D. Lgs. n. 174/2012, introducendo indirettamente l'obbligo di redazione del bilancio consolidato per le Province e i Comuni con l'art. 147-quater del D. Lgs. n. 267/2000, ha disposto che *"i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica"*;
- *il bilancio consolidato è disciplinato anche dall'art. 233-bis del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui "1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".*

Visto l'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 e smi secondo cui *"1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4. 2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati: a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; b) la relazione del collegio dei revisori dei conti. 3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti di cui si applica il titolo II. 4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione"*;

Rilevato che:

- ai sensi degli art. 11-ter, 11-quater e 11-quinques del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come introdotto dall'art. 1 del D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 nonché dal citato principio contabile applicato 4/4 paragrafo 2, costituiscono componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica”, specificando che, ai fini dell'inclusione nel detto gruppo, non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società:
 - gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1 comma 2, lett. b), del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che, sebbene dotati di una propria autonomia contabile, sono privi di personalità giuridica;
 - gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, sono dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;
 - gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
 - le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. **Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;**
 - le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti

esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

- ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;
- il principio contabile 4/4, al paragrafo 3, prevede che: *«Al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:*
 - *gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;*
 - *gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato»;*
- lo stesso principio, al fine di stabilire il perimetro di consolidamento, individua una soglia di irrilevanza: ***«Gli enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:***
 - ***Irrilevanza***, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.

*Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al **totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente**.*

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo (...). Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo

individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

*Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. **A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo**, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "a) Componenti positivi della gestione" dell'ente. **In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.***

*b) **Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.** I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione»;*

Richiamate:

- la deliberazione n. 35 del 18 settembre 2017 con cui il Consiglio Comunale ha approvato, ai sensi dell'art. art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 10, la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Galatone e il relativo piano di razionalizzazione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 23 aprile 2025 di approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2024, esecutiva ai sensi di legge;

Constatato quindi che la soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2024 è la seguente:

Parametri	Comune di Galatone	%	Soglia
Totale attivo	52.169.807,84	3,00%	1.565.094,24
Patrimonio netto	22.788.890,55	3,00%	683.666,72
Ricavi caratteristici	15.080.059,31	3,00%	452.401,78

Richiamata:

- la Deliberazione n. 66/PRSP/2016 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la quale viene ritenuto corretto calcolare i tre parametri da prendere in considerazione ai fini del consolidamento (valori parametro), fissati dal punto 3.1, dell'allegato 4.4, al D. Lgs. n. 118/2011, riproporzionandoli alla quota di partecipazione del comune;

Richiamate inoltre:

- la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 23 aprile 2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2024 ex art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 11/08/2025, avente ad oggetto: "Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica 2024 del Comune di Galatone - DPCM 28 dicembre 2011 e principio applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al DPCM.;

Dato atto che con la citata deliberazione di Giunta comunale n. 138 del 11/08/2025 il Comune di Galatone ha rilevato che le società partecipate non rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Galatone ai sensi della predisposizione del Bilancio consolidato anno 2024 dell'Ente in quanto i valori patrimoniali ed economici sono inferiori al 3% rispetto ai valori patrimoniali ed economici del Comune di Galatone, e che pertanto non sussiste l'obbligo di redigere il bilancio consolidato per l'anno 2024;

Rilevato che il punto 3.1 del principio contabile allegato 4.4 al d. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, all'ultimo capoverso, testualmente dispone: "Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. **Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.**";

Osservato che gli enti, anche in caso di assenza di obbligo di consolidamento, sono chiamati ad un doppio adempimento:

- il Consiglio comunale deve prendere atto e dichiarare formalmente l'assenza di enti e società da consolidare. La competenza del Consiglio appare ineludibile in quanto organo competente, in base all'articolo 42 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad approvare bilanci e rendiconti e quindi, a dichiarare l'assenza di un obbligo riconducibile a tali materie;
- l'ente deve dare separata notizia di tale circostanza - distinta dal rendiconto - sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", nella sottosezione bilanci. L'onere di pubblicità è funzionale a rendere effettiva l'azione di controllo sia da parte degli organi preposti che da parte dei cittadini, in quanto consente di ricondurre la mancata approvazione del consolidato non a una inerzia dell'ente quanto a una assenza dell'obbligo;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione da parte del Consiglio comunale della presa d'atto circa la non sussistenza dell'obbligo di approvazione del bilancio consolidato per l'anno 2024;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione, ai sensi dell'articolo 239 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto del parere favorevole ex articolo 49 del d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto il D.Lgs n.118/2011 e s.m.i.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento di Contabilità.

Visto il parere della 2° Commissione Consiliare.

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. prendere atto delle risultanze della deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 11/08/2025 che si allega in copia (allegato 1), rilevando che la società GAL TERRA D'ARNEO, GAL SERRE SALENTINE e Consorzio ASI, non rientrano nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato dell'anno 2024 dell'Ente in quanto i valori patrimoniali ed economici riparametrati alla quota di partecipazione sono inferiori al 3% rispetto ai valori patrimoniali ed economici del Comune di Galatone, e che l'Autorità Idrica Pugliese non rientra nel perimetro di consolidamento ai fini della predisposizione del Bilancio consolidato dell'anno 2024 dell'Ente avendo una quota di partecipazione inferiore all'1% del capitale della società partecipata, e che, pertanto, non sussiste l'obbligo per il Comune di Galatone di redigere il bilancio consolidato per l'anno 2024;
2. dichiarare quindi che il Comune di Galatone non è tenuto alla redazione ed approvazione del bilancio

consolidato per l'anno 2024;

3. pubblicare il presente atto sul proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione bilanci;
4. trasmettere la presente deliberazione, entro 30 giorni dall'approvazione, alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche.

Letto confermato e sottoscritto

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Alessandro VINCI



Il Segretario Generale

Dott. Fabio BOLOGNINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.